



Rete Lenford

AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

Le discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere

Avv. Stefano Chinotti

Direttore del Centro Studi Europeo sull'orientamento sessuale e identità di genere «Stefano Rodotà»

socio di Avvocatura per I Diritti LGBTI – Rete Lenford

*I fattori di
discriminazione*

Rappresentano condizioni e caratteristiche personali (ma non solo: ad esempio l'appartenenza religiosa) di cui sono portatori soggetti riconducibili a gruppi sociali storicamente svantaggiati

Quali sono?

- Genere;
- Nazionalità e cittadinanza;
- Razza, origine etnica e provenienza geografica;
- Lingua;
- Religione e convinzioni personali;
- Affiliazione ed attività sindacale;
- Età;
- Disabilità;
- Orientamento sessuale e identità di genere

Sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere

- Sesso: si intende il sesso biologico o anagrafico;
- Genere: per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso (art. 3 lett. C della Convenzione di Istanbul);
- Orientamento sessuale: attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi;
- Identità di genere: per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione;

Discriminazione per orientamento sessuale ed identità di genere -fonti-

- E' il fattore che più rappresenta il collegamento tra divieti di discriminazione e contesto sociale;
- Unica disposizione normativa di espressa tutela antidiscriminatoria: D.lgs 216/2003 (in materia di occupazione e condizioni di lavoro) con un ampliamento alla tutela del diritto all'alloggio, ai vantaggi sociali ed ai benefici fiscali previsto dalla L. 238/21;
- Nelle fonti sovranazionali di natura euro-unitaria l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono menzionate nell'art. 21 (non discriminazione) della carta dei diritti fondamentali della UE e dagli artt. 8 (rispetto della vita privata e familiare) e 15 (divieto di discriminare) della CEDU secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte Edu;
- La L. 76 del 2016 ha istituito le Unioni civili fra persone dello stesso sesso ed il comma 20 ha introdotto la cd clausola di equivalenza;
- La condizione delle persone transgender trova invece tutela nella legge 164 del 1982 riformata col D.lgs 150/2011;
- Una considerazione a parte merita la proposta di tutela delle discriminazione in ambito penale (DDL ZAN non ha superato l'esame al senato il 27 ottobre 2021 con la votazione favorevole al non passaggio all'esame degli articoli).

Discriminazione per orientamento sessuale ed identità di genere -ambiti-

- Trattandosi del fattore di discriminazione più legato all'evoluzione del costume e della sensibilità sociale rappresenta anche quello maggiormente in espansione;
- A fronte di fonti di diritto molto circoscritte (D.lgs 216/2004 e L 76/2016) vi è stata negli ultimi anni un'imponente elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che si è occupata dei seguenti temi:
 - Discriminazione in ambito lavorativo;
 - Discriminazione nell'accesso ai servizi;
 - Discriminazione in ambito familiare;

Discriminazione in ambito lavorativo

- Direttiva 2000/78/CE recepita con il D.lgs 216/2003;
- Ordinanza 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo;
- Sentenze Feryn e Accept Cgue;
- Sentenza 23 gennaio 2015 n. 529 Corte d'appello di Brescia;
- Corte di Giustizia 23 aprile 2020 C-507/18;
- Corte di cassazione ordinanza 19443/2018;
- Tribunale di Ancona 9.03.2018 (licenziamento per unione civile);
- Congedi parentali C.A. Milano n. 453/2021;
- Corte di cassazione ord. 4815/2019 (caso Rana art. 2087 C.C. tutela condizioni di lavoro);
- Corte di cassazione 24694/2021: diniego pensione di reversibilità in caso di premorienza rispetto all'entrata in vigore della legge 76/2016 del compagno in una coppia same sex;
- Corte di cassazione ord. 31071/2021 scuola cattolica (le finalità educative di tendenza incontrano il limite della tutela antidiscriminatoria);
- Corte d'Appello di Brescia (sent. 320/2022. Demansionamento della responsabile dell'Ufficio tecnico a seguito di Unione civile);
- Tribunale di Roma (sentenza 9037/2022. Licenziamento professoressa T);
- Tribunale di Bergamo (ordinanza 25.01.2024. Sito INPS).

Discriminazione nell'accesso ai servizi

- In Italia ed in Europa c'è un vuoto normativo. Le direttive sovranazionali si occupano di tutela alle discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza e sull'origine etnica. Da tempo si è in attesa di una direttiva cd orizzontale. Pur tuttavia l'art. 1 della L. 238/2021 ha esteso il portato del D.lgs 216/2003 all'accesso all'alloggio ed ai vantaggi sociali e fiscali;
- In Italia esistono normative a carattere regionale (Toscana, Sicilia, Piemonte Umbria ed Emilia Romagna) che non possono prevedere però sanzioni amministrative a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2006;
- Gli unici mezzi di tutela sono quelli generici previsti dalle norme civili ed amministrative:
- Art. 1336 C.C. offerta al pubblico;
- Art. 2043 C.C. responsabilità da fatto illecito per lesione della dignità personale;
- Art. 187 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (R.D. 635/1940) sancisce l'impossibilità del rifiuto da parte del pubblico esercizio alla prestazione a favore di chi ne corrisponda il prezzo;
- Art. 221 bis Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS R.D. 773/1931) prevede una sanzione amministrativa di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00.
- Comma 20 L 76/2016 (Cirinnà)

Eliminiamo ogni
discriminazione.
Ce ne sono state
di impensabili.

«Costituzione» di unione civile:
è una «celebrazione»?

Il caso del Comune di Stezzano (BG).
Applicazione comma 20 L.76/2016

*La sala per i
matrimoni....*



E quella
per le unioni
civili ...



Sentenza TAR
Brescia 29
dicembre 2016,
n. 1791

- la disciplina dell'unione civile è sovrapponibile al matrimonio ed è volta a riconoscere e tutelare *relazioni familiari*: «l'unione civile è istituto che condivide con il matrimonio i tratti essenziali, sia per quel che riguarda il **momento costitutivo** (il profilo dell'“atto”), sia per quanto riguarda la **relazione interpersonale** (il profilo del “rapporto”) e la **rilevanza nei confronti dei terzi e della collettività**. Tutto ciò emerge dalla stessa tecnica legislativa seguita dalla legge 76, che costruisce la disciplina dell'unione civile mediante ripetuti rinvii, quasi per relationem, a quella codicistica del matrimonio» (così T.A.R. Lombardia - Brescia, sent. 29 dicembre 2016, n. 1791).
- applicazione del comma 20 dell'art. 1 della legge 76/2016, c.d. **clausola di equivalenza**, definita alla stregua di disposizione capace di rappresentare «al contempo la **chiave di volta dell'istituto dell'unione civile e la norma di chiusura dell'intera sua disciplina positiva**».

Discriminazione in ambito familiare

- *Famiglia della società contemporanea*: è - per impiegare la definizione del sociologo Aldo Bonomi - la “**famiglia al tempo delle moltitudini**”.
- **Famiglia** → è il risultato di vari processi di *destrutturazione* del modello di famiglia nucleare e di *pluralizzazione* di culture
- Dissoluzione del modello familiare *unico*: coppie «di fatto», famiglie «monogenitoriali», coppie *same sex*
- Rivendicazione di eguaglianza e di trattamento paritario
- Incidenza della tecnica sulla riproduzione umana
- Numero crescente di coppie *same sex* che desiderano accedere alla esperienza della *genitorialità*

Cass. n. 13000 del
15.5.2019
(sentenza sulla
fecondazione c.d.
post mortem)

*“In uno scenario nel quale la genitorialità spesso va staccandosi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, **declinandosi in una molteplicità di contesti prima ritenuti inediti**, è, allora, necessario porsi in un'altra prospettiva, dove il rapporto familiare non si pone più in termini convenzionali, in cui **nuove ipotesi di relazioni intersoggettive calzano la scena della famiglia**, che non può più essere solo quella che il codice civile ha previsto nel 1942. Il fenomeno dell'emersione di diverse relazioni intersoggettive nelle relazioni affettive è, del resto, in progressiva evoluzione, così da richiedere una tutela sistematica (e non più occasionale) dei fenomeni prima sconosciuti o ritenuti minoritari, imponendo soluzioni capaci di **emanciparsi da quei modelli tradizionali** che rischiano, ormai, di rivelarsi inadeguati rispetto ai primi”.*

Esperienze
generative
per le coppie
same sex

- Adozione piena conseguita all'estero essendo vietata in Italia (L. 184/1983);
- Procreazione assistita di tipo eterologo eseguita all'estero stante il divieto contenuto nella L. 40/2004;
- Gestazioni per altri ottenuta all'estero stante il divieto e la sanzione penale contenuta nell'art. 12 della L. 40/2004;
- Adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 lett. D L. 184/1983.

PRIMA FATTISPECIE:
Adozione piena
realizzata all'estero
da una coppia *same
sex*

- Problema del **riconoscimento in Italia** della sentenza pronunciata all'estero

→ valutazione della eventuale contrarietà all'ordine pubblico (possibile difformità dalla normativa interna)

- Pluralità di fattispecie / questioni:
 - adozione "*interna*" o "*internazionale*" da parte di una coppia composta da persone **same sex entrambe straniere** che, trasferitesi in Italia, abbiano perciò interesse a far circolare lo *status filiationis*;
 - adozione "*interna*" o "*internazionale*" da parte di una coppia composta da **persone same sex italiane residenti all'estero / da parte di una coppia c.d. «mista»**;
 - riconoscibilità di **effetti pieni** o **downgrading in adozione speciale** (art. 44 l. adoz.);
 - distinzione tra adozione "*interna*" e adozione *internazionale* (*i.e.*: adozione di minorenni che sono *stranieri* per il Paese in cui si compie l'adozione);
 - Ricorso ai sensi dell'art. 67 L 218/1995 o ricorso al Tribunale per i minorenni art. 35 L. 184/83;
 - Cass. civ. s.u. 9006/2021, Corte di Appello di Trieste del 13 luglio 2021, Corte di Appello di Palermo del 31.10.2023.

SECONDA FATTISPECIE:
Genitorialità da PMA
realizzata all'estero, con
nascita all'estero o in Italia

- La donna che ha messo al mondo il bambino / la bambina è certamente madre per l'ordinamento italiano (**madre 'gestazionale' / 'partoriente' / 'biologica'**).
- Sorgono, però, problemi di riconoscibilità per la **madre 'intenzionale' o 'sociale' (diversità delle fattispecie), eventualmente genetica («Ropa»)**
→ possibile scissione tra madre *genetica* e madre *gestazionale*: la madre gestazionale riceve un embrione formato da un ovulo non proprio, ma della propria compagna e fecondato con seme maschile.

Contenzioso
'strategico' -
La giurisprudenza
di merito e le
prime pronunce

- **Tribunale di Pistoia**: decr. del 5/7/2018
- **Tribunale di Bologna**: decr. del 6/7/2018
- **Corte d'Appello di Firenze**: decr. del 19/4/2019
- **Tribunale di Genova**: decr. del 3.12.2018 e del 4/6/2019
- **Tribunale di Rovereto**: decr. del 12/4/2019

*Medio tempore ...
la Corte
costituzionale:
sentenza n.
221/2019*

Corte costituzionale 221/2019 (legittimità del divieto di accesso alla PMA per coppie di donne): *“l’idea, sottesa alla disciplina in esame, che una famiglia ad instar naturae - due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile - rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata, a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale. E ciò a prescindere dalla capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali”.*

Corte cost., 237/2019

«È pur vero che la genitorialità del nato a seguito del ricorso a tecniche di PMA è legata anche al “**consenso**” prestato, e alla “responsabilità” conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa.

Tanto, infatti, si desume sia dall’art. 8 della legge n. 40 del 2004 – per cui, appunto, i nati a seguito di un percorso di fecondazione medicalmente assistita hanno lo stato di «figli nati nel matrimonio» o di «figli riconosciuti» della coppia che questo percorso ha avviato – sia dal successivo art. 9 della stessa legge che, con riguardo alla fecondazione di tipo eterologo, coerentemente stabilisce che il «coniuge o il convivente» (della madre naturale), pur in assenza di un suo apporto biologico, non possa, comunque, poi esercitare l’azione di disconoscimento della paternità né l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

Ma tutto ciò sempreché quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso siano coppie «di sesso diverso». **Per quanto espressamente disposto dall’art. 5 della predetta legge n. 40 del 2004, le coppie dello stesso sesso non possono accedere alle tecniche di PMA».**

A seguito delle pronunce della Corte costituzionale n. 221/2019 e 237/2019, sono stati emessi i seguenti decreti, tutti ancora favorevoli alla applicabilità dell'art. 8

- **Corte di Appello di Perugia**: decr. del 21 novembre 2019
- **Corte di Appello di Trento**: decr. del 16 gennaio 2020
- **Tribunale di Rimini**: decr. del 25 gennaio 2020
- **Tribunale di Napoli**: decr. del 27 febbraio 2020
- **Corte di Appello di Bari**: decr. n. 360/2020 reso in data 3 febbraio 2020 su una vicenda diversa (riconoscimento di adozione straniera), ma si afferma l'applicabilità dell'art. 8 ai nati in Italia da coppie di donne che hanno praticato all'estero una tecnica di PMA
- **Tribunale di Bergamo**: decr. del 25 marzo 2020

L'indirizzo della Corte di Cassazione

In data 3 aprile 2020 la Corte di Cassazione è intervenuta con la pronuncia n. **7668/2020** confermata, dal medesimo Collegio della Sezione I della Suprema Corte, con la successiva pronuncia n. **8029/2020** del 22 aprile 2020:

«il riconoscimento di un minore concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con il minore, si pone **in contrasto con la L. n. 40 del 2004, art. 4, comma 3 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto**».

... e la reazione
delle Corti di
merito

L'indirizzo della Corte di Cassazione è stato **immediatamente sconfessato dalla giurisprudenza di merito:**

- **Corte di Appello di Roma**, decreto del 27 aprile 2020
- **Tribunale di Cagliari**, decreto del 28 aprile 2020
- **Tribunale di Genova**, decreto del 4 novembre 2020

corte
costituzionale:
sent. 230/2020

«Il riconoscimento della omogenitorialità, all'interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto da alcun precetto costituzionale, **sebbene la Costituzione non sia chiusa a soluzioni di segno diverso** ma sulla base di **valutazioni spettanti al legislatore**. Anche la più piena tutela dell'interesse del minore - oggi attuata solo in parte dalla giurisprudenza con una forma minore di adozione - può essere realizzata in modo più penetrante dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità»

«la giurisprudenza ha già preso in considerazione l'interesse [del minore], ammettendo l'adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia). Una diversa tutela del miglior interesse del minore, **in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la "madre intenzionale", che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale**, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore».

Tribunale di Brescia
dell'11.11.2020 (tiene
conto del comunicato
relativo alla sent.
230/2020 della Corte
costituzionale)

Tribunale di Brescia: decr. 11/11/2020 (PM parere favorevole):

- *“L’art. 8 deve essere interpretato in combinato disposto con gli artt. 9 e 12, nonché alla luce della preminente esigenza, costituzionalmente garantita, di tutelare la condizione giuridica del nato, conferendogli, da principio, certezza e stabilità”.*
- *“L’art. 12 l. n. 40/2004 presidia il rispetto dei requisiti soggettivi di accesso alla procreazione medicalmente assistita attraverso sanzioni amministrative, senza mai menzionare, intaccandola, l’instaurazione del rapporto di filiazione con il genitore intenzionale”.*
- *“La legge n. 40/2004 costituisce un esempio di quella che, secondo la classificazione romanistica attribuita a Ulpiano, viene definita **lex minus quam perfecta**: gli atti compiuti in difformità dalla fattispecie legale (i.e., i casi di PMA praticati al fuori delle condizioni di accesso) sono eventualmente passibili di sanzione amministrativa, ma producono comunque l’effetto della costituzione del rapporto giuridico di filiazione tra il nato ed entrambi i membri della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita”.*

Ancora Trib.
Brescia
11.11.2020

- “Questa conclusione è avvalorata dal **principio di tutela del concepito, enunciato dall’art. 1 l. n. 40/2004**, che caratterizza tutta la normativa e costituisce il punto di riferimento costante di ogni eventuale dubbio interpretativo. Tale principio non mira alla sola salvaguardia dell’embrione, bensì, dopo il parto, assume, senza soluzione di continuità, i connotati della protezione del nato”.
- Le pronunce della Cassazione “**promuovono un’interpretazione dell’art. 8 l. n. 40/2020 che finisce per discriminare le coppie omosessuali**”.
- “Lo stato di figlio è unico, ma può sorgere per effetto di fattispecie differenziate: accanto all’atto sessuale, menzionato dalla Cassazione quale elemento fondante dell’impianto codicistico della filiazione, si collocano l’adozione e la procreazione medicalmente assistita. Di conseguenza, non è possibile interpretare restrittivamente la portata ampia dell’art. 8 l. n. 40/2004, sulla base di argomenti tratti da un contesto normativo – quello codicistico - riferito a diverse modalità di costituzione dello status filiationis”.

Corte cost. n. 32/2021

La Corte costituzionale ha sottolineato come l'attuale quadro normativo non garantisca sufficiente tutela alle figlie e ai figli di coppie formate da persone dello stesso sesso, ai quali - la Consulta lo dice chiaramente - devono riconoscersi gli stessi diritti garantiti ai bambini e alle bambine di coppie 'eterosessuali'. La Corte ha ampiamente rilevato l'**inadeguatezza dello strumento dell'adozione in casi particolari (c.d. 'stepchild adoption')** e **ha invitato il legislatore a intervenire con la massima sollecitudine.**

“Preoccupante lacuna dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi”; “impellenza” dell'intervento legislativo; “incomprimibili diritti dei minori”; “non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela”; “indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela”: questi alcuni dei rilievi assai significativi svolti dalla Consulta, che ha però scelto di dichiarare inammissibili le due questioni *“per il rispetto dovuto alla **prioritaria valutazione del legislatore** circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario”*.

La 'svolta' della corte
costituzionale e le
pronunce attese dai
giudici di merito

La Corte, pur rilevando l'esistenza di una violazione dei diritti fondamentali, ha scelto di non rimuovere subito la discriminazione subita da bambini e bambine "arcobaleno". Lo ha fatto, però, "**allo stato**": in altri termini, interverrà solo in futuro, in caso di prolungata inerzia normativa.

Nel frattempo, la vita continua a bussare alla porta del diritto: tante famiglie restano senza protezione giuridica e sono costrette a **rivendicare diritti e tutele anche nelle aule di Giustizia**. E così, se è vero - come ci ricorda la Corte costituzionale - che "**le misure necessarie a colmare il vuoto di tutela dei minori sono differenziate e fra sé sinergiche**", la Magistratura dovrà intanto continuare a farsi carico di istanze di tutela che, proprio perché afferenti a diritti fondamentali, non possono certo essere messe in un indefinito *stand-by*.

I Giudici e le Giudici, allora, possono adottare soluzioni interpretative della legislazione oggi vigente, capaci di dare pieno riconoscimento ai diritti dei bambini e delle bambine ad avere, anche per legge, due genitori

→ **CDA CAGLIARI, decreto del 16.04.2021**

MA La Corte di
cassazione
conferma il suo
orientamento

CASSAZIONE 23 AGOSTO 2021, n. 23320 e 23321

- La Corte ha confermato l'orientamento espresso dalle sentenze nn. 7668/20 e 8029/20: l'art. 8 della legge 40/2004 è inapplicabile ai figli di due donne nati in Italia.
- È francamente incredibile che, nella motivazione delle sentenze, vengano citate (con riguardo alla giurisprudenza costituzionale) soltanto le sentenze nn. 230/2020 e 33/2021 della Corte costituzionale, ma non la 32/2021, relativa proprio al caso di due mamme.

*«la perdurante operatività delle **linee guida sottese alla disciplina dettata dalla legge n. 40 del 2004** impedisce di desumere dalla stessa la configurabilità, anche al di fuori dei casi da essa previsti, di un rapporto genitoriale tra il nato ed il coniuge o il convivente del **genitore che non abbia fornito alcun apporto biologico alla procreazione**, in ossequio alla preminenza dell'interesse del minore al mantenimento di uno status filiationis corrispondente al progetto genitoriale concretizzatosi nella prestazione del consenso alla procreazione medicalmente assistita».*

La posizione confermata
e rafforzata nel 2022
dalla corte di cassazione:
orientamento rigido e
condanna alle spese

- Cass. 6383/2022 (caso con «Ropa»)
- Cass. 7413/2022
- Cass. 10844/2022 (quest'ultima richiama e ribadisce il 'no' anche nei casi Ropa)
- Cass. 6383/2022 (caso con «Ropa»)
- Cass. 11078/2022 (caso con «Ropa») → richiamo «singolare» al ruolo del *consenso* nella PMA
- Cass. 22179/2022 → richiamo alla **sentenza 79/2022 C. Cost.**
- Cass. 511/2024 con condanna alle spese dei tre gradi

e il confronto con la PMA «Post Mortem»

- «Non è pertinente il richiamo a quanto statuito da Cass. n. 13000/2019 - resa in tema in tema di p.m.a. praticata post mortem di uno dei componenti della coppia -, perché tale decisione **riguardava una coppia eterosessuale** e non è, quindi, incorsa nell'applicazione della L. n. 40 del 2004, art. 5 nella parte in cui prevede il requisito della eterosessualità della coppia»:

Sembra paradossale che la Corte di cassazione tratti esplicitamente in maniera differente il caso della generazione *post mortem* in violazione dei requisiti soggettivi della L. 40 dal caso delle due mamme (generazione da parte di coppia omosessuale in violazione dei requisiti soggettivi della L. 40: **meglio generare un orfano che un figlio di due madri** → pregiudizio.

Corti di merito

- **Corte di Appello di Cagliari**: in sede di rinvio conferma orientamento negativo della Corte di cassazione (vicenda con conflitto separativo)

Già a seguito delle pronunce dell'agosto 2021:

- **Trib. di Civitavecchia**, decreto del 28 ottobre 2021: no all'applicazione dell'art. 8 della legge 40/2004
- **Corte di appello di Roma** : no all'applicazione dell'art. 8 della legge 40/2004
- **Tribunale Brescia 16.02.2023**: conferma orientamento favorevole

Il contenzioso proseguirà ... a Padova?

Terza fattispecie GPA

Cass. Sezioni Unite n. 12193 dell'8.5.2019:

*“Il riconoscimento della efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità ex art. 12, 6° comma, L. 40/2004, qualificabile come principio di ordine pubblico in quanto posto a **tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto della adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici quali l'adozione in casi particolari (art. 44, 4° comma, lett. D, L. n. 184/1983)”***.

Orientamento confermato da Cass. Sez. Unite n. 38162/2022

E a Torino?

- Disapplicazione dell'atto amministrativo:
- ✓ Decreto 25 giugno 2021 (il cognome);
- ✓ Sentenza 1333 del 29.03.2023 (la separazione).

La tutela delle persone T

- La L. 164 del 1982;
- La riforma semplificazione dei riti del 2011 (il nodo irrisolto del contributo unificato);
- Procedimento ex art. 473 bis Cpc (rito famiglia) o 281 decies Cpc (rito semplificato). A Torino c'è un provvedimento della settima sezione del 3 giugno 2023 che indica come corretta la procedura di cui all'art. 473 bis Cpc;
- Corte di cassazione 15138/2015;
- Corte costituzionale 221/2015;
- Art. 1 commi 26 e 27 della L 76/2016 (scioglimento dell'unione in caso di rettifica di sesso e prosecuzione del vincolo in caso di matrimonio ricondotto però ad unione civile – sentenza di inammissibilità della questione - Corte cost. 269/2022);



Grazie